



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

FLORE

Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

"Ordinamento sportivo" e ordinamento giuridico statale tra "autonomia" e "riserva di giurisdizione". Dal "diritto dei privati"

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

Original Citation:

"Ordinamento sportivo" e ordinamento giuridico statale tra "autonomia" e "riserva di giurisdizione". Dal "diritto dei privati" all'"ordinamento settoriale": verso la "lex sportiva"? / F. ZATTI. - In: RASSEGNA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT. - ISSN 1970-5611. - STAMPA. - 2-3:(2007), pp. 316-345.

Availability:

The webpage <https://hdl.handle.net/2158/314562> of the repository was last updated on

Terms of use:

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

Publisher copyright claim:

La data sopra indicata si riferisce all'ultimo aggiornamento della scheda del Repository FloRe - The above-mentioned date refers to the last update of the record in the Institutional Repository FloRe

(Article begins on next page)

Rassegna di diritto ed economia dello sport

Rivista quadrimestrale

Anno II - n. 2-3/2007

Edita con la collaborazione scientifica della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell'Università di Camerino e del Dipartimento di Studi giuridici, politici e sociali «Persona, Mercato e Istituzioni» dell'Università degli Studi del Sannio e sotto gli auspici del Dipartimento di Scienze Giuridico-Sociali e dell'Amministrazione dell'Università degli Studi del Molise e del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Parma

Direzione: Pietro Perlingieri, Luca Di Nella, Anna Carla Nazzaro, Riccardo Resciniti

Comitato scientifico: Francesco Alcaro, Chiara Alvisi, Maurizio Benincasa, Michele Bernasconi, Cesare Bioni, Francesco Giuseppe Catullo, Sergio Cherubini, Lucio Colantuoni, Astolfo Di Amato, Francesco Di Ciommo, Lucia Di Costanzo, Giovanni Di Giandomenico, Salvatore Esposito De Falco, Vincenzo Farina, Piergiorgio Fedeli, Vincenzo Ferrari, Francesco Fimmanò, Antonio Flamini, Luigi Fumagalli, Giovanni Furgiuele, Roberto Ghiretti, Stefania Gioia, Antonio Giovati, Erik Jayme, Agustín Luna Serrano, Luigi Mansani, Tommaso Marchese, Lorenzo Mezzasoma, Peter-Christian Müller-Graff, Mario Pescante, Stefano Poli, Vito Rizzo, Luciano Rossi, Giuseppe Russo, Anna Tanzi, Antonella Tartaglia Polcini, Guido Valori, Patrizia Zagnoli

Comitato di redazione: Marco Angelone, Laura Cavandoli, Alfonso Colletti, Diego De Felice, Donatella Fortuna, Emanuele Indraccolo, Andrea Lepore, Dario Lo Verde, Laura Michellini, Andrea Santini, Gennaro Santorelli

Registrazione presso il Tribunale di Napoli al n. 2/07 del 17 gennaio 2007. Responsabile: Luigi De Palma. Spedizione in abbonamento postale art. 2 comma 20/b legge 662/96 filiale di Napoli. Copyright by Edizioni Scientifiche Italiane - Napoli.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla siae del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra siae, aie, sns e cna, confartigianato, casa, claa, confcommercio, confesercenti il 18 dicembre 2000.

Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione
delle Opere dell'ingegno (aidro)
Via delle Erbe, 2 - 20121 Milano
Tel. e fax 02-809506; e-mail: aidro@iol.it

Periodico esonerato da B.A.M. art. 4, comma 1, n. 6, D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627.

SAGGI

- 201 CHARLENE GERBER-NEL, Brand Equity of the South Afrika Super 12 Rugby Brands
226 EMANUELE INDRACCOLO, Il dilettantismo sportivo nell'esperienza italiana e in quella tedesca
278 PIPPO RUSSO, Sport e post-territorialità: strumenti per un'analisi sociologica
316 FILIPPO ZATTI, «Ordinamento sportivo» e ordinamento giuridico statale tra «autonomia» e «riserva di giurisdizione». Dal «diritto dei privati» all'«ordinamento settoriale»: verso la «lex sportiva»?

OPINIONI

- 346 GIOVANNI DI GANDOMENICO, Sport e ordinamento giuridico

DECISIONI

Italiane

- 361 Corte di Cassazione, Sezione I, 27 settembre 2006, n. 21006; Rel.: Dott.ssa M.R. San Giorgio - ASR Miraglia s.r.l. in liquidazione e Calcio Padova s.p.a. c. Lega Nazionale Professionisti, Federazione Italiana Gioco Calcio, Pescara Calcio s.p.a., con nota di PAOLO NASINI, Vincolo di giustizia e limiti al sindacato del giudice ordinario: la Cassazione ribadisce la legittimità della clausola compromissoria
382 Tribunale Udine, 18 gennaio 2006, con nota di CAMILLA RIVANI FAROLFI, L'avvocato-agente di calciatori: incompatibilità e disciplina dell'attività
402 Tribunale Bologna, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, 11 aprile 2007, con nota di CRISTIANO NOVIZIO, Tutela del marchio e disciplina del titolo sportivo

DOCUMENTI

Delle istituzioni comunitarie

- 417 COMMISSIONE, Libro bianco sullo sport, Bruxelles, 11.07.2007 - COM(2007) 391 def.

«Ordinamento sportivo» e ordinamento giuridico statale tra «autonomia» e «riserva di giurisdizione». Dal «diritto dei privati» all'«ordinamento settoriale»: verso la «*lex sportiva*»?¹

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'ordinamento sportivo nell'interpretazione della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici. – 3. Il riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo tra vincoli costituzionali e principi stabiliti dagli organi sportivi sopranazionali. – 4. Il C.O.N.I. tra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico statale. – 5. Dai «conflitti inter-normativi» al «conflitto inter-giurisdizionale». – 6. Conclusioni.

1. I recenti avvenimenti che hanno interessato nel nostro Paese il calcio professionistico² hanno contribuito a riportare all'attenzione della dottrina giuridica il tema del rapporto tra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico statale. Il rinnovato interesse sembra da ricondurre, in particolare, alle «tensioni» che tali avvenimenti hanno provocato nel rapporto tra i due ordinamenti per effetto degli esiti «giudiziari» di tali vicende. Tensioni analoghe, pur legate a vicende diverse dello sport del calcio, si sono verificate, di recente, anche in altri Paesi dell'Unione europea. Tra tutti, per la loro rilevanza, si citano due casi: in Belgio, il caso Charleroi, g-14 c/Fifa, ad oggi pendente presso la Corte di giustizia delle Comunità europee³ e, in

¹ Questo scritto è il frutto delle riflessioni emerse in occasione di una lezione su «I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale» tenuta dall'A. nell'a.a. 2006/2007 nell'ambito del Corso di perfezionamento in Diritto ed economia dello sport organizzato dal Dipartimento di Diritto dell'economia dell'Università degli studi di Firenze.

² Si tratta, evidentemente, delle c.d. vicende di «calciopoli» nate dal «caso Moggi».

³ Il riferimento è al caso sollevato dalla Sa Sporting du Pays de Charleroi presso il competente Tribunale di Commercio relativamente al caso di un suo giocatore di nazionalità marocchina, Oulmers, che, durante un incontro amichevole tra le nazionali del Marocco e del Burkina Faso, si infortuna gravemente. La società sportiva belga chiede alla Federazione calcistica marocchina di farsi carico del pregiudizio arrecatogli. La Federcalcio marocchina si appella al regolamento Fifa relativo alle trasferte dei giocatori

Grecia, la conformazione della legge nazionale in materia di sport, seppur limitatamente al settore calcistico, a quanto stabilito dagli statuti e dai regolamenti Fifa ed Uefa⁴.

In particolare, il caso Charleroi richiama alla mente l'episodio del giocatore di calcio Janni descritto da Cesarini Sforza nel lontano 1933⁵. Pur tenendo in considerazione i tratti distintivi riguardanti i due casi sia sotto il profilo temporale sia sotto quello politico, geografico e giudiziario, una loro comparazione può essere utile ai fini dell'individuazione di quella che è stata l'evoluzione del rapporto intercorrente tra ordinamento giuridico statuale ed ordinamento sportivo. Già ad una rapida analisi dei due casi sopra richiamati, «Janni» e «Charleroi», emerge evidente come nel calcio professionistico di oggi l'aspetto economico abbia assunto una rilevanza e un peso assolutamente nuovi rispetto al passato con un effetto ampliativo della sfera giuridica degli interessi coinvolti ed individuabili come meritevoli di tutela legale quando, in precedenza, tali interessi erano legati quasi esclusivamente alla funzionalizzazione in chiave etica delle regole sportive (*fair play*) ed alla «protezione» dell'atleta.

che non prevede il diritto ad alcuna indennità di natura economica in capo alla società che mette a disposizione della nazionale uno dei suoi giocatori. La società Sporting du Pays de Charleroi decide di citare in giudizio la Fifa di fronte al Tribunale di Commercio di Charleroi per ottenere una sentenza di condanna al risarcimento del danno subito. V. le Jugement del Tribunale di Commercio di Charleroi del 15 maggio 2006 (Affaire Rôle Général n. A/05/03843). Sul punto ampiamente si v. S. AGRIFOGLIO, *Costo dei diritti e valore del diritto (prendendo spunto dal caso Charleroi, g-14 c/Fifa, dal c.d. caso Moggi e dal caso Fifa c. Federazione ellenica del calcio)*, testo dattiloscritto, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

⁴ La modifica è stata introdotta per evitare le conseguenze sportive derivanti dalla sospensione da parte della Fifa della Federazione ellenica calcio (HFF). L'emendamento così recita: «Espressamente per il calcio, la federazione ellenica e i suoi componenti provvedono alla gestione autonoma della HFF e dei suoi organi, in base ai propri statuti e regolamenti, nonché quelli della Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e della Fédération Internationale de Football Association (FIFA), anche se in opposizione a quanto disposto dalla l. n. 2725 del 1999 in vigore per l'atletica. I finanziamenti oggetto di revisione contabile che la HFF riceve dallo stato, il controllo della legalità, l'ordine pubblico e la sicurezza restano di competenza esclusiva dello Stato». Si v. sul punto ancora S. AGRIFOGLIO, *Costo dei diritti*, op.cit.

Con il maggior peso che l'economia ha assunto sul settore sportivo, in effetti, si è assistito ad una graduale «attrazione» delle regole dell'ordinamento sportivo nell'orbita di quelle proprie del sistema economico di mercato. Uno degli effetti pratici di tale attrazione, e, forse, il più rilevante, è stato quello di coinvolgere sempre di più nel «governo» dello sport quegli ordinamenti che sono destinati *naturaliter* a regolare il mercato e, dunque, gli ordinamenti statuali ma anche quegli ordinamenti ad esso «parzialmente» assimilabili come l'ordinamento comunitario.

Tale fenomeno evolutivo si è intersecato, da un lato, con il carattere dell'«internazionalità» dell'ordinamento sportivo, oggi ancora più accentuato che in passato per effetto delle pulsioni derivanti dal fenomeno delle «globalizzazioni», e, dall'altro, con l'ampliamento nel suo ambito dello spazio riservato all'autodisciplina, all'esercizio dell'autonomia privata⁵ ed all'autogestione della c.d. «giustizia sportiva».

Secondo taluni autorevoli giuristi, tali aspetti testimonierebbero il superamento di una concezione pubblicistica dell'ordinamento sportivo di tipo, per così dire, «tradizionale» a favore, invece, con specifico riferimento all'ordinamento nazionale, dell'affermazione di un'impostazione privatistica basata su una norma costituzionale

⁵ Anche in questo caso un giocatore di calcio subisce un grave infortunio di gioco. Nonostante che l'arbitro dell'incontro non ravvisi alcun profilo di dolo nell'azione di gioco contro Janni, l'autorità di pubblica sicurezza denuncia i fatti all'autorità giudiziaria che, invece, avvia nei confronti del giocatore avversario un procedimento penale che ha come esito la sua condanna per lesioni volontarie. Janni, che nel frattempo si era costituito parte civile, viene espulso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio avendo disatteso il regolamento federale. Si v., W. CESARINI SPORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, estr. da *Foro it.*, Vol. LVIII – Fasc. XVIII, Roma, 1933, p. 34.

⁶ Su questi aspetti, con riferimento alle società sportive, si v., A. BUCILLI, *Le forme organizzative dello sport postmoderno*, testo dattiloscritto di prossima pubblicazione su questa Rivista L'A. segnala come nell'ordinamento italiano «le società sportive quali società senza scopo di lucro, [...] prima di assumere i connotati di vero e proprio tipo legale, nascono nell'alveo dell'autonomia collettiva propria dell'ordinamento sportivo» per poi essere interessate da un progressivo intervento statale che, nonostante il recente intervento riequilibratore del legislatore (L. n. 586 del 1986), prevede tali controlli e garanzie da lasciare le società sportive professionistiche in bilico tra diritto comune e diritto speciale. Si vedano, infine, le interessanti, seppur rapide, riflessioni sull'applicazione del principio di sussidiarietà all'ordinamento sportivo.

(art. 2, Cost., v. *infra*)⁷ o di un approccio di tipo privatistico-internazionalista sul modello della *lex mercatoria* che vorrebbe assimilare l'ordinamento sportivo a «*lex sportiva*»⁸.

Vi è chi ha osservato che il ricorso alla nozione di *lex sportiva* non rappresenti altro che un modo per sottrarre l'ordinamento sportivo all'ordinamento giuridico statale per evitare che venga intaccata la sua stessa «unitarietà»⁹.

L'introduzione di un neologismo come quello di *lex sportiva*, tuttavia, dimostra che si è ancora alla ricerca di una nozione adeguata per descrivere una «realtà vivente» come l'attuale nella quale le Federazioni sportive nazionali hanno gradualmente acquisito una maggiore autonomia nei confronti dello Stato. E nella quale, forse anche in ragione del processo di tendenziale «affrancamento» da parte degli organi di governo nazionali dello sport dallo Stato, resta irrisolto – e, semmai, più evidente – il problema dei conflitti «internormativi»¹⁰ (resistenti) tra norme dell'ordinamento sportivo e norme dell'ordinamento giuridico statale.

Tale aspetto era già stato evidenziato dallo stesso Giannini che, tra i più strenui sostenitori della teoria della configurabilità dell'ordinamento sportivo come ordinamento giuridico, aveva individuato, come noto, una zona «ibrida» retta sia da norme di diritto statale sia da norme di diritto sportivo¹¹. L'effetto pratico è che i due ordinamenti possono dare di uno stesso fatto qualificazioni diverse; o, ancora, che ad uno stesso fatto i due ordinamenti

⁷ Si v., G. GUARINO, *Lo sport quale «formazione sociale» di carattere sovranazionale*, in AA.VV., *Scritti in onore di Aldo Piras*, Milano, 1996, p. 347 ss.

⁸ Cfr. S.M. CARBONE, *Il contributo della lex mercatoria alla precisazione della lex sportiva*, in E. GREPPI e M. VELLANO (a cura di), *Diritto internazionale dello sport*, Torino, 2005, p. 227 ss.

⁹ V. A. RIGOZZI, *L'arbitrage international en matière de sport*, Bâle, 2005, p. 1248; si v., anche J. ADOLPHSEN, *Eine lex sportiva für den internationalen Sport?*, in *Die Privatisierung des Privatrechts – rechtliche Gestaltung ohne staatlichen Zwang*, Stuttgart, 2003, p. 286.

¹⁰ Nell'accezione utilizzata da J. CARBONNIER, *Essais sur les lois, Evreux*, in *Répertoire du notariat desfrénois*, 1979, p. 264; J.-F. PERLIN, *Sociologique empirique du droit*, Bâle, 1997, p. 54 ss.

¹¹ Cfr. M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, p. 10 ss.

colleghino effetti diversi¹². L'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte è stato favorevole, sin dalla sentenza n. 625 dell'11 febbraio 1978¹³, ad una soluzione interpretativa, in cui, in caso di antinomia tra norme statuali e norme sportive, siano le prime a prevalere. Secondo la Cassazione, nello specifico, la regolamentazione dei rapporti negoziali è riservata alla legge e non può essere dettata da norme federali dell'ordinamento sportivo produttive di effetti anche nell'ordinamento giuridico statale. Il legislatore sulla scia delle pronunce giurisprudenziali, anche di quelle adottate a livello comunitario, e in considerazione della concezione del rapporto tra ordinamento statale e sportivo formulata dalla dottrina maggioritaria è, come noto, intervenuto, da ultimo, con l'obiettivo di evitare, sul piano giuridico, il crearsi di potenziali conflitti internormativi tra i due ordinamenti introducendo riserve di competenza a favore degli organi giurisdizionali sportivi in determinate materie. L'intervento del legislatore ha voluto, evidentemente, contrapporsi a quello degli organi nomopoietici dell'ordinamento sportivo che a fini di salvaguardia dello stesso hanno imposto ai consociati, con tutti i rilievi costituzionali che si possono muovere, la sottoscrizione di clausole compromissorie limitanti la libertà di adire le autorità giurisdizionali statali.

Ne deriva che le istituzioni sportive nazionali, da un lato, si confrontano con i poteri e le funzioni affidate dagli ordinamenti statuali agli organi giurisdizionali e, dall'altro, essendo «funzionalmente» collegate alle istituzioni sportive sopranazionali, sono vincolate agli statuti ed ai regolamenti adottati da tali istituzioni, siano esse appartenenti o meno al movimento olimpico. Se si considerano casi come, ad esempio, quello già menzionato relativo alla Federazione nazionale calcio ellenica, si evince che tale «vincolo conformativo» rivela un'efficacia particolarmente forte nel dare séguito alle velleità di chiusura dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento giuridico statale al punto che soltanto ordinamenti come quello comunitario sembrano poter tener testa alle Federazioni

¹² Cfr. S. MINERVINI e M. TOCCI, *Rapporti tra ordinamento giuridico statale e ordinamento sportivo*, in www.filodiritto.it.

¹³ Ma v. anche Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, in *Giust. civ.*, 1982, I, p. 2411; Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, in *Guida dir.*, 2004, n. 12, p. 20 ss.

sportive internazionali nonostante che ogni Federazione, nazionale ed internazionale, sia costituita su un territorio statale e per questo sia sottoposta ad uno specifico ordinamento giuridico ed al suo relativo sistema di coercizione.

Le velleità di chiusura dell'ordinamento sportivo non sembrano neanche dipendere dal grado di intervento operato dall'ordinamento giuridico statale nei confronti del fenomeno sportivo¹⁴, misurabile, sostanzialmente, nel grado di autonomia riconosciuto dall'ordinamento statale agli organi di governo dello sport ed alla «dimensione quantitativa» della legislazione speciale adottata in materia. Nel settore calcistico, ad esempio, limitando l'elenco ai Paesi europei, Italia, Francia, Grecia, Spagna e Portogallo si collocano tra gli Stati «interventisti»¹⁵. Eppure, come noto, le pressioni della *Fédération International de Football Association* (Fifa), sono riuscite a «condizionare» l'operato del Parlamento greco.

Ciò induce a introdurre un ultimo profilo di riflessione. Probabilmente, non è corretto parlare di «ordinamento sportivo» ma di «ordinamenti sportivi». E non tanto in ragione della pluralità delle discipline sportive ma in ragione dell'adesione, o meno, delle federazioni internazionali al movimento olimpico. Ne deriva, infatti, un diverso tipo di ordinamento che nel primo caso si fonda sulle regole della Carta Olimpica e negli altri casi su quelle della Federazione sportiva internazionale che è posta al vertice di un determinato sport¹⁶. Il riferimento, in questa sede, è all'ordinamento sportivo fondato sul Comitato olimpico internazionale, per la sua importanza, ma anche per la sua maggiore identità, rispetto agli altri,

¹⁴ Si consideri comunque che, almeno in Europa, non vi sono Stati completamente non-interventisti né completamente interventisti: cfr. A.N. CHAKRABARTY, *Study on national sport legislation in Europe*, Strasbourg, 1999; T. PARRISH, *The Birth of European Union Sports Law*, in *Entertainment Law*, 2003, 2, p. 29.

¹⁵ Pur con delle specificità tra ordinamento e ordinamento, in questi Paesi, la struttura della legislazione speciale in materia di sport è simile, affidando la legge alle Federazioni nazionali il governo di ogni specifico sport in qualità di organi autonomi e principali di settore e prevedendo l'obbligatorietà della costituzione di un'organizzazione di natura privata («Lega») ai fini di disciplinare l'aspetto professionistico.

¹⁶ Come accade per la *Fédération internationale de l'automobile* (FIA), la *International Rugby Board* (IRB), la *World Karate Federation* (WKF).

di ordinamento giuridico. Ed, in particolare, l'analisi sarà condotta sull'ordinamento sportivo nazionale, sui suoi organi, sul rapporto tra le Federazioni sportive nazionali e le istituzioni nazionali. L'obiettivo è quello di verificare quale sia, alla luce delle considerazioni sin qui espresse, il reale assetto istituzionale del settore sportivo nel nostro Paese. A tal fine pare di una qualche utilità, innanzitutto, procedere ad una ricostruzione storico-giuridica dell'interpretazione dell'ordinamento sportivo fornita dalla dottrina.

2. Il concetto di «ordinamento sportivo» può essere definito in vari modi. La caratteristica dello sport di essere «fenomeno sociale» richiama inevitabilmente la definizione di ordinamento giuridico formulata dalla teoria istituzionalista. Il considerare l'ordinamento sportivo un'istituzione consente di utilizzare il principio della pluralità degli ordinamenti giuridici¹⁷ per dare interpretazione della tipologia del rapporto esistente tra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico statale¹⁸. Probabilmente, è questa la ragione per cui, in dottrina, sin dal contributo di Cesarini Sforza sul rapporto tra la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo¹⁹, l'analisi è stata condotta piuttosto nell'ottica di un confronto tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo in termini di conformità alle teorie giuridiche formulate, in particolare, da Santi Romano e Hariou, più che sulla dimensione giuridica del fenomeno sportivo²⁰. Tant'è che anche gli Autori che successivamente si sono

¹⁷ Si v., S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1962, p. 106: «[...] La stessa comunità internazionale, nonostante che sia un'istituzione di istituzioni, consta di un ordinamento che presuppone quelli dei singoli Stati, ma, affermando l'indipendenza e l'autonomia di essi, non li incorpora nel suo. Sennonché questo principio, che si potrebbe dire della pluralità degli ordinamenti giuridici, mentre è incontestato per quel che concerne i vari Stati e anche, almeno nella dottrina più recente, per i rapporti fra il diritto internazionale e i diritti statuali, è, invece, spesso volte energicamente negato per tutti gli altri ordinamenti. Per essi si pone, molto di frequente, la tesi che debbano tutti e senza eccezioni ridursi al diritto statale».

¹⁸ Per una riflessione approfondita sul punto si rinvia a S. LANDINI, *Pluralismo giuridico e ordinamento sportivo: un binomio in crisi?*, in questa *Rivista*, 3, 2006.

¹⁹ Si v., W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, estr. da *Foro it.*, Vol. LVIII – Fasc. XVIII, Roma, 1933.

²⁰ Ma cfr. C. FURNO, *Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in *Rivista trim.*, 1952, che dette vita nel nebuloso clima culturale contraddistinto da una

occupati della materia si sono preoccupati di fornire una ricostruzione delle varie teorie per decretarne l'accettabilità o meno

concezione statalistica e totalitaria del diritto alla tesi della natura pattizia, e, conseguentemente, non giuridica delle norme sportive; v., anche, F. CARNELUTTI, *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, p. 29: «La verità è, che se non erro anch'io, che il giuoco non è già indifferente per il diritto, anzi inidoneo a essere regolato dal diritto, ma che, invece, è uno dei settori della vita sociale, i quali del diritto hanno minore bisogno [...]. Questo è un aspetto particolare di una verità assai più profonda, che però i giuristi sono tuttora poco disposti a riconoscere. Essi sono infatti, sebbene un poco meno di una volta, innamorati o quasi abbagliati dal diritto. Essi pensano, perciò, che del diritto non si possa fare a meno. *Ubi societas ibi ius* è da loro inteso non soltanto nel senso che diritto non vi possa essere senza società ma altresì che società non vi possa essere senza diritto. L'identificazione tra diritto e Stato, dalla quale non ci siamo ancora liberati, è una delle espressioni di questo eccesso. Perciò tutte le esperienze, che valgono a disingannarli, in quanto dimostrano che il diritto non è la sola forza, che tiene insieme la società, sono preziose. Ora per quanto concerne lo sport, al lato negativo dell'indagine dovrebbe seguire il lato positivo. All'osservazione della scarsissima efficienza del diritto per regolare i conflitti di interessi, che si manifestano in questo campo, dovrebbe aggiungersi lo studio delle altre forze che esercitano, per così dire, rispetto al diritto una funzione vicaria. A tale compito dovrebbe provvedere la sociologia: e i risultati dell'indagine potrebbero essere preziosi anche per noi, non foss'altro nel senso di farci vedere come la teoria della pluralità (interna) degli ordinamenti giuridici rappresenti forse il colmo di quella che avrei voglia di chiamare l'infatuazione del diritto»; si v., infine, F. MODUGNO, *Legge - Ordinamento giuridico pluralità degli ordinamenti*, Milano, 1985, p. 229: «La realtà e quindi l'esistenza di un ordinamento non è che l'attuazione della sua virtuale esclusività: ciascun ordinamento che sia veramente tale ha una sua unità-esclusività che non può essere concepita come parte di una unità che comprendendola l'annulla. [...] È il momento del contrasto o del conflitto, virtuale o reale, che è sicuro sintomo, nel divenire storico, dell'esserci ordinamento giuridico. In realtà, dietro la dimensione ordinamentale, vive appiattita la dimensione sociale mai completamente riducibile alla prima, e sempre in grado viceversa di emergere e di incidere e condizionare la struttura ordinamentale. È questa la maggiore scoperta del pluralismo e la verifica dell'ipotesi della pluralità degli ordinamenti. Se si accetta il discorso fin qui condotto, la tipologia degli ordinamenti, elaborata sul presupposto della tesi storica della pluralità istituzionale, che è quella romaniana, non è più accettabile. Qui non s'intende già rinnegare né l'utilità dell'ipotesi pluralistica romaniana, né la possibilità - ed anzi la necessità - di distinguere ordinamenti giuridici di tipo diverso (pluralità poliripica), quanto piuttosto esaminare la tipologia degli ordinamenti alla luce del concetto di ordinamento nel suo svolgersi». E, quindi (p. 251): «Ciascuno degli ordinamenti sportivi avrà, dunque [...] "propri soggetti, proprie situazioni soggettive, propri tribunali, di vari gradi", conoscerà, "nella propria normazione, atti che, quanto agli effetti, possono essere assimilati ad ordini, concessioni, autorizzazioni, imposizioni coattive, e così via": costituirà, dunque,

in relazione al fenomeno sportivo²¹. Se questa riflessione di partenza appare condivisibile, occorre allora chiedersi quale sia la ragione di un uso pressoché esclusivo di tale metodo di indagine in relazione al fenomeno sportivo quando, invece, in relazione ad altri settori dell'agire sociale non si è avvertita la stessa esigenza²². Una risposta, seppure probabilmente non esaustiva, può essere rintracciata proprio nella natura del fenomeno sportivo, nel suo essere fenomeno sociale ed internazionale insieme, nella sua dinamicità evolutiva legata non soltanto ai mutamenti sociali ma anche a quelli economici e politici, che non consentono un suo inquadramento unitario dal punto di vista giuridico²³. La stessa espressione «ordinamento sportivo»²⁴ è suscettibile di assumere significati e contenuti diversi a seconda del profilo di analisi considerato: si pensi, ad esempio, alla distinzione che deriva dal riferire tale espressione anche alle norme statali e regionali in materia sportiva²⁵ o soltanto a quelle promananti dall'ordinamento sportivo stesso²⁶. Ma al di là di questa distinzione,

"tutto un complesso che oggettivamente realizza dei microcosmi giuridici, i quali rimangono fatti interni delle federazioni sportive".

²¹ Si v. S. CANGELLI, *L'ordinamento giuridico sportivo*, Foggia, 1998; R. PEREZ, *Disciplina statale e disciplina sportiva nell'ordinamento dello sport*, in *Scritti in onore di M.S. Giannini*, I, Milano, 1998, p. 509 e p. 543; L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, p. 127 ss.

²² Si v. G. GIUGNI, *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, Milano, 1960, p. 68, secondo il quale il fatto sportivo costituisce «il miglior metro di paragone per la validità dell'ipotesi pluralista» del diritto. Si v. anche M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi*, o.c., p. 12.

²³ Il fenomeno sportivo è infatti riferito a vicende varie e eterogenee caratterizzate dalla trasversalità con la quale si sono manifestate nell'esperienza umana e dalla problematicità di una loro possibile *reductio ad unitatem*: si v. S. CANGELLI, *L'ordinamento giuridico sportivo*, o.c., p. 9.

²⁴ Sembra utilizzata per la prima volta in C. SUGLIA, *Saggio di diritto sportivo*, Milano, 1929.

²⁵ Si ricorda, solo a titolo di mera precisazione, che tra le materie di legislazione concorrente l'art. 117 Cost. pone quelle relative all'ordinamento sportivo. E che per la prima volta in Costituzione con la riforma del Titolo V viene introdotto un riferimento esplicito alla materia sportiva attraverso la menzione dell'ordinamento sportivo.

²⁶ La giurisprudenza, in assenza di un intervento sul tema del legislatore fino alla L. n. 280 del 2003 (v. *infra*), ha tracciato nettamente i confini tra i due ordinamenti, sia confermando la giuridicità in sé di quello particolare, i cui caratteri fondamentali sono stati individuati nella plurisoggettività, nell'esercizio al suo interno, della potestà

legata alle fonti di produzione²⁷, si consideri come l'ordinamento sportivo, almeno *prima facie*, presenti delle potenziali sovrapposizioni con l'ordinamento statuale per l'esercizio di proprie funzioni giurisdizionali. La necessità di dotarsi di un proprio «sistema giudiziario» è strettamente legata al concetto di sport come gara²⁸. La competizione sportiva pone l'esigenza di statuire delle regole di condotta e di individuare le modalità con le quali stabilire e far rispettare tali regole. Come un giudice è un elemento indispensabile del procedimento giudiziario così l'arbitro, la giuria, etc. sono generalmente elementi necessari ed immancabili della gara, della competizione sportiva²⁹. Inoltre, tali organi, con riferimento alla gara, si pongono in una «posizione non dissimile da quella che assumono gli organi giurisdizionali statali nei confronti delle parti di un processo: sia gli uni sia gli altri sono sovraordinati, cioè muniti di poteri autoritativi; sono per definizione, imparziali; trovano il contenuto dei propri atti condizionato dalle regole che si rivolgono ai gareggianti³⁰ nel senso che essi devono o non devono provvedere, e, se provvedono, il loro atto deve avere un certo contenuto, a seconda che risulti o non risulti accertata la violazione delle regole che disciplinano lo svolgimento della gara»³¹. La stessa analogia può proporsi in relazione agli organi sportivi che sono chiamati a comminare sanzioni «disciplinari» a séguito dell'accertamento del

amministrativa e normativa, nell'autonomia e finanche nell'originarietà, attingendo, appunto, la sua fonte dall'ordinamento giuridico sportivo internazionale; sia precisando le basi concettuali per definire la natura e il valore e, quindi, in sostanza, i limiti di efficacia delle norme dell'ordinamento particolare nell'ambito di quello generale: cfr. V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 2005, p. 43. Fondamentale per la sistematica impostazione dei problemi accennati è la già ricordata sentenza Cass., 11 febbraio 1978, n. 625 in *Foro it.*, 1978, I, p. 862. Si v., anche, Cass., Sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399; Trib. Ravenna, decr., 14 settembre 1994; T.A.R. Sicilia, Catania, ord., 7 ottobre 1999.

²⁷ Che, come si è osservato, è comunque non irrilevante ai fini della nostra analisi del rapporto tra ordinamento sportivo e statuale.

²⁸ Cfr. S. SANTINI, *Diritto sportivo e diritto ordinario*, in *www.giuffre.it*.

²⁹ Si osservi, tuttavia, come nel golf le *Rules* tendono ad escludere la risoluzione di conflitti tramite organi esterni agli stessi giocatori.

³⁰ E, correlativamente, alle parti del processo.

³¹ V., I. MARANI TORO e A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, p. 5.

mancato rispetto delle normative in materia di *anti-doping*, di illecito sportivo, etc.

Il tema del rapporto tra giustizia sportiva e giustizia statale risulta «paradigmatico», allora, dei rapporti che investono l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale³². Risulta paradigmatico anche perché emblematico della conflittualità potenzialmente esistente tra il sistema di giustizia sportiva elaborato dall'ordinamento sportivo per la tutela di interessi particolari e quello dell'ordinamento statale che, per l'essere posto a tutela di interessi collettivi, è stato tradizionalmente concepito in dottrina come ordinamento *superiorem non recognoscens* per l'essere dotato, diversamente dagli altri ordinamenti giuridici, di «originarietà» e sovranità.

Se il rapporto tra i due ordinamenti è inquadrabile in una subordinazione dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statale, la sovranità di quest'ultimo limita l'autosufficienza di un ordinamento esprime interessi settoriali in modo da non consentire di derogare a norme che sono poste a tutela dell'unità stessa dell'ordinamento superiore come, ad esempio, nel caso della tutela di interessi pubblici. Ma se, invece, prevale l'aspetto autonomistico tra i due ordinamenti, allora l'entità del loro rapporto è meglio raffigurabile in relazione a quello che risulta essere il rapporto tra le «istituzioni»³³ che costituiscono i due ordinamenti³⁴.

Ora, il rapporto tra le due istituzioni, Stato e organizzazione sportiva, non è più configurabile, stante l'attuale realtà istituzionale, sociale, economica e politica, come «rigido» risentendo, in questa

³² In questo senso si v. M.R. SPASIANO, *Sport professionistico, giustizia sportiva e sindacato del giudice statale*, in www.giustamm.it.

³³ Per l'uso che qui si fa del termine istituzioni si rinvia alle considerazioni formulate da S. CASSESE, *Istituzione: un concetto ormai inutile*, in *Pol. dir.*, 1979, p. 53 ss.

³⁴ Perché non si è autonomi e basta, ma si è autonomi verso qualcuno e da qualcuno come ricorda P. GROSSI, *Un diritto senza Stato*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXV, Milano, 1997, p. 290; si v., altresì M.S. GIANNINI, *Autonomia (Saggio sui concetti di autonomia)*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1951, p. 851, che identifica l'autonomia, termine differenziato nella sua polisemia in ragione dell'aggettivo che lo accompagna, nella situazione di una persona o una cosa che gode di una certa libertà o facoltà di movimento in relazione ad altra persona o cosa.

fase storica, del dinamismo proprio delle istituzioni³⁵. Tale dinamismo produce come effetto pressioni ed interazioni reciproche che si manifestano in tutte le direzioni, orizzontalmente e verticalmente, su ciascuno dei lati in cui l'istituzione si concretizza, sia verso il basso che verso l'alto. Ecco, quindi, che la comprensione del rapporto tra l'ordinamento sportivo e quello statale richiede che si abbia riguardo agli influssi che ciascuna istituzione esercita sull'altra e che dall'altra riceve. Ne consegue che il grado di autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statale sarà direttamente proporzionale alle possibilità di sottrarsi al suo sindacato così come a quello di qualsiasi altro potere³⁶.

Non resta che prendere atto come il rafforzamento di tutte le espressioni autonomistiche che, in forma differenziata si muovono all'interno dell'ordinamento *originario*³⁷, sia una tendenza sempre più diffusa a vario livello. Se il fenomeno è più apparentemente comprensibile se lo si esamina in relazione agli effetti che la globalizzazione economica, in particolare quella finanziaria, ha prodotto, direttamente e indirettamente, sugli ordinamenti dei singoli Stati, diventa invece più sfuggente quando lo si analizza sul piano delle formazioni sociali³⁸. Quello che è comune ad entrambi i fenomeni sembra essere, comunque, la tendenza alla creazione di «regimi privati»³⁹ che, dotati di propria forza organizzata, tendono

³⁵ Su questi aspetti si rinvia alle considerazioni svolte da Guarino sulla necessità di una teoria delle istituzioni: G. GUARINO, *Riflessioni sulle teorie economiche e sulla teoria delle istituzioni*, in *Dir. cultura*, 2004; G. GUARINO, *L'uomo-istituzione*, Roma-Bari, 2005.

³⁶ Sul tema si vedano le interessanti riflessioni di G. ROSSI, *Il gioco delle regole*, Milano, 2006, p. 78 ss.

³⁷ Si v. S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, o.c., p. 141. Secondo la definizione di Santi Romano le istituzioni originarie sono quelle in cui si concreta un ordinamento giuridico che non è posto da altre istituzioni e che è, quindi, quanto alla fonte, indipendente.

³⁸ Come effetto delle diversità create dai diversi sistemi costituzionali e dal ruolo che lo Stato ha nel regolare l'attività sportiva. Si pensi come in certi Paesi dell'Europa orientale, ma anche dell'Europa meridionale, lo sport sia considerato come un bene pubblico, mentre, invece, in Gran Bretagna e in molti Paesi del Nord Europa e dell'Occidente, lo sport non è disciplinato e lo Stato non interviene se non come misura di ultima istanza in risposta a un pressante interesse pubblico. Sul tema, per approfondimenti, si v., A. LEWIS e J. TAYLOR, *Sport: Law and Practice*, London, 2003, p. 4 ss.

³⁹ Si v. sull'uso di «regimi privati» G. TEUBNER, *Regimi privati globali. Nuovo diritto spontaneo e costituzione duale delle sfere autonome della società globale*, in G. TEUBNER,

a sgretolare la sovranità dell'ordinamento statale per sovrapporsi, mescolarsi e interpenetrarsi ad esso e con esso dando vita a un processo osmotico che conduce ad una rete di ordinamenti giuridici⁴⁰. Si sarebbe di fronte ad un modello a rete che secondo taluni potrebbe un giorno sostituire il paradigma della piramide kelseniana considerato come il principale modello esplicativo del procedimento contemporaneo di produzione del diritto⁴¹.

3. Dunque, l'ordinamento sportivo risente indirettamente del processo più generale di trasformazione che sta interessando gli ordinamenti statali. Tuttavia, il suo grado di autonomia dall'ordinamento statale dipende non solo dagli effetti prodotti da tale trasformazione in atto ma anche dalla sua naturale inclinazione centrifuga che, unitamente agli esiti conosciuti dal movimento sportivo in ragione dei sempre più rilevanti interessi economici coinvolti, contribuisce a provocare continue scosse «sistemiche» funzionali alla ricerca di un temporaneo assestamento.

In questo contesto è da calare il recente provvedimento normativo recante disposizioni in materia di giustizia sportiva attraverso il quale il legislatore statale sembra riconoscere all'ordinamento sportivo un ampio grado di autonomia⁴². La via scelta dal legislatore per gestire

La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili, Roma, 2005.

⁴⁰ Cfr. G. TEUBNER, *Il diritto come sistema autopoietico*, Milano, 1996, p. 153.

⁴¹ Sul punto si rinvia a T. SCHULZ, *La lex sportiva se manifeste aux Jeux Olympiques de Turin: suprématie du droit non étatique et boucles étranges*, in *Just.letter* du 20 février 2006, www.weblaw.ch, testo dattiloscritto, p. 13 ss. In particolare, l'Autore parla di «boucle étrange» che sarebbe – secondo la definizione da egli stesso ripresa da D. HOFSTADTER (*Gödel, Escher, Bach: les brins d'une guirlande éternelle*, Paris, 1985, p. 799) – «une interaction entre des niveaux dans laquelle le niveau supérieur redescend vers le niveau inférieur et l'influence tout en étant lui-même en même temps déterminé par le niveau inférieur».

⁴² Ci riferiamo evidentemente alla l. 17 ottobre 2003, n. 280 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva» pubblicata nella G.U. n. 243 del 18 ottobre 2003. Come noto il d.l. n. 220 del 2003 viene emanato dal Governo in seguito all'«eccezionale situazione determinatasi per il contenzioso in essere», per ripetere l'espressione adoperata dall'art. 3, comma 5 del medesimo decreto legge, con riferimento alle iniziative giudiziarie estive promosse da alcune società sportive. Sul punto v. G. DE MARZO, *Ordinamento statale e*

la tendenziale maggiore conflittualità tra i due ordinamenti è quella del principio dell'autonomia tra ordinamenti.

Tale principio, come noto, è enunciato tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale con riferimento al sistema delle autonomie locali e della pubblica amministrazione⁴³ anche in considerazione del ruolo che possono assumere i «cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»⁴⁴. Oltre all'autonomia riservata agli enti territoriali, come noto, il costituente ha espressamente menzionato il principio dell'autonomia in relazione al diritto riservato alle istituzioni di alta cultura, all'università, alle accademie «di darsi ordinamenti autonomi nei limiti imposti dalle leggi dello Stato»⁴⁵. Inoltre, tale principio viene ripreso e specificato nella Carta costituzionale per sancire l'indipendenza del potere giudiziario da ogni altro potere⁴⁶. Tale principio è, infine, utilizzato per la qualificazione delle modalità di esercizio di funzioni amministrative finalizzate alla tutela di interessi pubblici⁴⁷. Dunque, il principio di autonomia nell'ordinamento interno è riferibile a situazioni individuate o individuabili e si manifesta sia nella forma del decentramento che in quella dell'indipendenza⁴⁸ a seconda dello spazio che lo Stato lascia alla libertà di organizzazione delle istituzioni⁴⁹.

ordinamento sportivo tra spinte autonomistiche e valori costituzionali, in *Corr. giur.*, 2003, p. 1265 ss.

⁴³ V. art. 5 Cost. e artt. 116 ss. Cost.

⁴⁴ V. art. 118, comma 4, Cost.

⁴⁵ V. art. 34 Cost.

⁴⁶ V. art. 4 Cost.

⁴⁷ Si pensi, ad es., al ruolo assunto dalle agenzie e dalle autorità amministrative indipendenti nell'ordinamento nazionale.

⁴⁸ Si tenga in considerazione a tal proposito di quelle particolari istituzioni che sono le religioni e del carattere di sovranità riconosciuto all'ordinamento della Chiesa (art. 7 Cost.).

⁴⁹ Il riferimento è al riconoscimento all'esistenza di un pluralismo istituzionale che è legittimato dalla normativa di principio fissata dall'art. 5 Cost.: v. V. ATIRPALDI, *Processi di secolarizzazione nella cultura dei costituenti del '48*, in AA.VV., *Esperienza giuridica e secolarizzazione*, Milano, 1993, p. 13 ss.

Se lo sport è fenomeno sociale³⁰, la libertà di organizzazione è giuridicamente inquadrata nel principio fondamentale stabilito all'art. 2 della Costituzione, laddove, come noto, il legislatore riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali³¹. Questo è anche l'orientamento del legislatore statale che, in esordio del provvedimento normativo appena ricordato in materia di giustizia sportiva, ha richiamato espressamente tale principio fondamentale affermando solennemente che la «Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale»³².

Il successivo riferimento all'ordinamento sportivo internazionale³³ è prioritario originario³⁴, separata da quella statale, essendo, come detto, lo sport un fenomeno sociale legato strettamente alla persona umana, costituzionale, riconoscerebbe all'ordinamento sportivo una sua propria origine³⁵. Una tale interpretazione, suggestiva dal punto di vista costituzionale, è stata usata all'esordio della disposizione di cui all'art. 1 della L. n. 280 del 2003. Un tale interpretazione, suggestiva dal punto di vista costituzionale, è stata usata all'esordio della disposizione di cui all'art. 1 della L. n. 280 del 2003. Un tale interpretazione, suggestiva dal punto di vista costituzionale, è stata usata all'esordio della disposizione di cui all'art. 1 della L. n. 280 del 2003.

³⁰ Come teorizzato da Modugno in un convegno su «Giustizia e sport» tenutosi a Roma il 13 dicembre 1993: cfr. G. GUARINO, *Lo sport quale «formazione sociale» di carattere sovranazionale*, o.c., p. 347.

³¹ E per taluni anche nelle disposizioni di cui all'art. 18 Cost. Per un commento all'art. 18 Cost., si v. V. CASAFULLI e L. PALADIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990.

³² V. art. 1, L. n. 280 del 2003.

³³ Ancora si v. G. GUARINO, *Lo sport quale «formazione sociale» di carattere sovranazionale*, o.c., p. 349. Si v., anche, A. Quaranta che alla fine degli anni settanta, intervenendo in un convegno sul calcio ha sottolineato come l'ordinamento sportivo mondiale e quello nazionale, pur con molteplici vincoli di connessione, si muovono su piani diversi: il primo è originario, ancorché non dotato di sovranità né di effettività di poteri nell'ambito della comunità internazionale; gli ordinamenti sportivi nazionali, invece, sono derivati dai singoli ordinamenti statali in quanto questi non si limitano a tollerarli, ma gli riconoscono il carattere della giuridicità; solo dopo aver verificato che siano stati rispettati i principi posti dall'ordinamento giuridico generale è possibile garantire la licità degli scopi dell'ordinamento giuridico sportivo nazionale. C. VALORI, *Il diritto nello sport*, Torino, 2005, p. 7.

ai suoi diritti inviolabili³⁴ giustificando il riferimento alle limitazioni alla sovranità statale così come concepite nella Carta costituzionale³⁵. L'originarietà dell'ordinamento sportivo sarebbe quindi l'«essenza del movimento sportivo, che è nato in virtù di decisioni assunte autonomamente da associazioni private»³⁶ e sarebbe «rinforzata dal fatto che il sistema dello sport si è costituito storicamente attraverso organizzazioni sovranazionali»³⁷ che hanno dato vita a un sistema imperniato, da un lato, sul C.I.O. e, dall'altro, sulle federazioni internazionali alle quali (siano riconosciute o meno dal C.I.O.) è affidato il compito di assicurare l'unità della disciplina sportiva.

Ora l'autonomia di un ordinamento rispetto ad un altro, come si è innanzi osservato, è strettamente legata a quelli che sono i «reali» rapporti delle e tra le istituzioni che fanno parte degli ordinamenti considerati. Se si esamina il quadro dei soggetti che fanno parte dell'ordinamento sportivo, internazionale e nazionale, nonché se si analizza il tipo di legame che vige tra tali soggetti, in particolare tra quei soggetti posti al vertice dei due ordinamenti, emerge, con riferimento alla genesi di tali enti, una distinzione sostanziale³⁸. Il C.I.O. viene fondato il 23 giugno 1864 al termine dei lavori del «Congresso internazionale di Parigi per il ristabilimento dei Giochi Olimpici» grazie all'impegno, al lavoro e ai fondi del barone de

³⁴ Il richiamo è verosimilmente all'ottavo principio fondamentale della Carta Olimpica secondo il quale «la pratica dello sport è un diritto umano e ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport conformemente alle sue aspirazioni («*The practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practising sport in accordance with his or her needs*»).

³⁵ Si fa riferimento, per l'applicazione dei principi dell'ordinamento internazionale al riferimento normativo rinvenuto nell'art. 10 Cost. Sull'argomento si cfr. A. FALZEA, *La Costituzione e l'ordinamento giuridico*, in *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, 1, Milano, 1998, p. 498 ss.; S. AMADEO, *I trattati internazionali dinanzi alla Corte costituzionale*, Milano, 1999. Per la tesi, infine, secondo la quale sarebbe l'art. 10 Cost. a disciplinare l'ingresso nel diritto nazionale (e il regime) delle norme comunitarie: M.P. CHITI, *Diritto amministrativo europeo*, Milano, 1999, p. 102 ss.

³⁶ V. G. MORRIDELLA, *Ordinamento sportivo e ordinamento statale: una separazione sempre più problematica*, in *Atti del Corso di perfezionamento in diritto e economia dello sport*, Università di Firenze, a.a. 1999/2000, testo dattiloscritto, p. 2.

³⁷ G. MORRIDELLA, *o.l.u.c.*

³⁸ Sulla dizione di «ordinamento sportivo internazionale» si v. per un approfondimento, A. COMBA, *L'ordinamento sportivo internazionale*, in E. GRUPPI e M. VELLANO, *Diritto internazionale dello sport*, Torino, 2005, p. 1 ss.